

Penale Sent. Sez. 6 Num. 9422 Anno 2016

Presidente: PAOLONI GIACOMO

Relatore: COSTANZO ANGELO

Data Udiienza: 17/02/2016

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

SOZIO DAMIANA N. IL 15/06/1963

avverso la sentenza n. 1996/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del  
22/10/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/02/2016 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. ANGELO COSTANZO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Francesco Mauro Iacovello*  
che ha concluso per *l'annullamento con rinvio della sentenza*  
*impugnata perché il fatto non sussiste*

Udito, per la parte civile, l'Avv. *Pier Matteo Lucchetti*, del Foro di Firenze, che  
*chiede l'accoglimento del ricorso, la conferma della sentenza*  
Udito il difensore, Avv. *Stefano Ferrero*, del Foro di Firenze, che chiede  
*l'accoglimento del ricorso*

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Damiana Sozio è stata condannata per interruzione di pubblico servizio (art. 340 cod. pen.) dal Tribunale di Pistoia e la prima sezione penale della Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 2955/2012, in parziale — riforma della decisione di primo grado, le ha concesso le attenuanti generiche e ha rideterminato la pena condannandola a rifondere alla parte civile le spese del secondo grado.

La Corte ha individuato la condotta omissiva dell'imputata nella sua totale inerzia quale responsabile unico del procedimento per la realizzazione della cucina centralizzata e centrale termica della mensa scolastica delle scuole di infanzia nel Comune di Montale, ritenendola causa della mancata realizzazione dell'opera e un impegno finanziario del Comune.

2. Nel ricorso presentato nell'interesse dell'imputata si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: a) vizio della motivazione con riferimento alla mancata indicazione della condotta doverosa omessa e erronea applicazione degli artt. 40, comma 2, e 340 cod. pen. per l'assenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento in capo all'imputata; b) erronea interpretazione dell'art. 340 cod. pen. per l'insussistenza dell'evento tipico previsto dalla norma penale.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Nel primo motivo di ricorso, si rileva che l'architetto Sozio fu nominata responsabile unico del procedimento solo in relazione alla fase esecutiva del progetto, ossia dopo che il progetto definitivo era già stato approvato, e senza che fosse stato designato il tecnico al quale affidare la progettazione esecutiva dell'opera e si deduce che nella sentenza impugnata non viene indicato il tipo di attività che l'imputata avrebbe dovuto prestare per svolgere l'incarico affidatole.

Nel secondo motivo di ricorso, si evidenzia che il servizio mensa del Comune di Montale ha erogato, senza soluzione di continuità, tutte le prestazioni richieste e che l'evento tipico individuato dai giudici di merito non è costituito da una situazione 'nuova' di interruzione o turbamento del pubblico servizio ma dal protrarsi della inattività del Comune rispetto alla realizzazione di una più adeguata cucina per la mensa scolastica.

2. Nella sentenza impugnata si osserva che nel 2005 le ispezioni eseguite avevano mostrato che la produzione media giornaliera dei pasti era superiore a

quanto consentito dagli standard del regolamento comunale di igiene in materia di alimenti e bevande e che il protrarsi della produzione di pasti in numero superiore a quello consentito, a causa della paralisi della procedura causata dall'inerzia (durata sedici mesi) della Sozio ha inciso negativamente sul funzionamento della refezione scolastica con turbamento della regolarità del servizio di ristorazione per le difficoltà connesse alla preparazione di un numero di pasti superiore a quello che le dimensioni della struttura consentivano.

3. Non è configurabile il reato di cui ex art. 340 cod. pen. nell'ipotesi in cui il servizio pubblico nel suo complesso continui a funzionare regolarmente adempiendo allo scopo per il quale è stato predisposto: il fatto che una singola prestazione non sia stata resa adeguata alle condizioni ottimali attraverso le <sup>quali</sup> potrebbe essere effettuata non può fare ritenere sussistente la fattispecie delittuosa in questione, perché non interrompe il pubblico servizio, semmai ne compromette l'economicità e l'efficienza. Questo vale, *a fortiori*, relativamente a servizi nei quali gli scopi possono essere raggiunti con modalità non predeterminate e rigide ma – entro certi limiti - variegate, come avviene nel caso della preparazione dei pasti in una mensa pubblica (Cass. pen. Sez. 6, n. 2723 del 21/01/1997, Rv. 207530).

Le condotte ascritte all'imputato non hanno prodotto conseguenze sull'andamento del servizio in corso, potendo influire, in ipotesi, soltanto sulle future modifiche volte a migliorarlo ma risultando inidonee a ledere il bene giuridico tutelato dall'art. 340 cod. pen. costituito, nella fattispecie, dalla regolarità e continuità del funzionamento della mensa quale servizio di pubblica necessità.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.  
Così deciso in Roma, il 17/02/2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente